



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

***GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA PER
L'INCLUSIONE SCOLASTICA RIVOLTO AD ALUNNI DISABILI"***

PERIODO: 01/09/2018 - 31/08/2021

CIG: 74728338DE

La Direttrice del C.I.S.S.
dott.ssa Monique Jourdan

INDICE

CAPO I PRESCRIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO
- ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 4 - AUMENTI E DIMINUZIONI DEI SERVIZI
- ART. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA
- ART. 6 - REVISIONE PERIODICA DEL COSTO DEL SERVIZIO
- ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI E FORMA GIURIDICA RAGGRUPPAMENTO
- ART. 8 - SUBAPPALTO
- ART. 9 - PROCEDURA PRESCELTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
- ART. 11 - ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA
- ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI
- ART. 13 - ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ
- ART. 14 - INADEMPIENZE E PENALITÀ
- ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO
- ART. 16 - RISPETTO DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA
- ART. 17 - RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016
- ART. 18 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- ART. 19 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
- ART. 20 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI
- ART. 21 - CONTROVERSIE
- ART. 22 - OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

CAPO II - DISCIPLINA DEI SERVIZI E COMPITI DELL'APPALTATORE

- ART. 23 - FINALITÀ E OBIETTIVI
- ART. 24 - DESTINATARI
- ART. 25 - ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ DEL SERVIZIO
- ART. 26 - MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO
- ART. 27 - DOCUMENTAZIONE
- ART. 28 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
- ART. 29 - ONERI A CARICO DEL CONSORZIO
- ART. 30 - VERIFICHE
- ART. 31 - PERSONALE
- ART. 32 - COORDINATORE
- ART. 33 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
- ART. 34 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE
- ART. 35 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO VERSO IL PERSONALE
- ART. 36 - VIGILANZA E CONTROLLI
- ART. 37 - RAPPORTI TRA IL CONSORZIO E L'IMPRESA AGGIUDICATARIA
- ART. 38 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- ALLEGATO A.1) - PROGETTO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO
- ALLEGATO A.2) - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
- ALLEGATO A.3) - CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE SOCIALI
- ALLEGATO A.4) - PROPOSTE MIGLIORATIVE/INNOVATIVE

CAPO I – PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del Servizio di Assistenza per l'Inclusione Scolastica in favore di alunni disabili, o con esigenze educative speciali, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e di bambini disabili frequentanti gli asili nido.

Il servizio di Assistenza per l'Inclusione Scolastica è un servizio pubblico essenziale, che rientra tra i diversi interventi finalizzati alla piena attuazione del diritto allo studio e, pertanto, è da considerarsi ad ogni effetto di legge servizio di pubblico interesse.

L'Assemblea consortile con propria deliberazione n. 5 del 15/03/2017 ha dato esecuzione al comma 4 dell'art. 2 dello Statuto consortile, stabilendo che la gestione del Servizio di Assistenza per l'Inclusione Scolastica rientra, a tutti gli effetti, tra i servizi stabilmente assegnati dai Comuni al Consorzio (secondo quanto stabilito dallo Statuto approvato con delibera consortile n. 5 del 18/03/2015).

Normativa di riferimento:

- L. n. 104 del 5/2/1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- L. n. 328 del 8/11/2000 artt. 15, 16, 22 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- L.R. n.1 del 8/01/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”;
- L.R. n. 28 del 28.12.2007 “Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa”;
- Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica”;
- Accordo di Programma 2014-2017 approvato con Deliberazione consortile n. 10 del 14/04/2014;
- L. n. 134 del 18/08/2015, n. 134 “Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico”;
- D.Lgs. n. 66 del 13/04/2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità”.

Il territorio del C.I.S.S. è costituito da 30 Comuni, dislocati su un territorio montano e pedemontano con dispersione territoriale e nuclei abitativi collocati in zone isolate: Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cantalupa, Campiglione Fenile, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Pinerolo, Piscina, Prarostino, Roletto, Rorà, San Secondo di Pinerolo, San Pietro Val Lemina, Scalenghe, Torre Pellice, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Virle Piemonte.

Il territorio di riferimento per l'erogazione del servizio è quello relativo alle sedi delle istituzioni scolastiche o educative frequentate dagli alunni disabili residenti nei comuni consorziati per i quali è prevista l'erogazione di interventi di Assistenza per l'Inclusione Scolastica.

La legge 104/1992 indica come obiettivi dell'integrazione scolastica delle persone disabili la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione, nella socializzazione e negli scambi relazionali. L'obiettivo generale del servizio oggetto di appalto è quello di garantire agli alunni in condizione di disabilità grave, gravissima o con esigenze educative speciali un supporto al loro sviluppo psico-fisico, alla capacità di socializzazione e all'acquisizione di autonomie funzionali e relazionali, in stretta collaborazione con gli organismi scolastici e le famiglie di riferimento, i servizi sociali e sanitari non in un'ottica compensativa, ma di progettazione partecipata.

Le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti:

1. promuovere e sviluppare le potenzialità di ogni alunno nel campo dell'autonomia

- personale e della comunicazione;
 - 2. migliorare la qualità della vita dei bambini, alunni e studenti disabili incrementando il benessere e l'efficacia dell'esperienza scolastica;
 - 3. favorire lo sviluppo della socializzazione in ambito scolastico;
- promuovere una reale inclusione della persona disabile all'interno dei diversi cicli scolastici.

Il servizio ha per oggetto il sostegno alle autonomie personali e, per situazioni di particolari gravità, anche in integrazione ai compiti che rientrano nella competenza degli istituti scolastici (vale a dire: assistenza di base consistente nella cura dell'igiene personale, l'ausilio in entrata ed in uscita dalle aree esterne alle strutture scolastiche, l'accompagnamento per l'uso dei servizi igienici, come da nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30/11/2001 n. 3390).

Obiettivi che il servizio si prefigge sono:

- promuovere lo sviluppo psico-fisico dei bambini, alunni e studenti disabili attraverso interventi assistenziali e/o educativi individualizzati che stimolino la conquista dell'autonomia personale e agiscano sulle capacità di relazione e socializzazione nell'ambiente scolastico;
- garantire e promuovere il diritto allo studio dei soggetti disabili, superando l'isolamento attraverso attività complementari di natura assistenziale-educativa, distinte dal sostegno scolastico;
- promuovere l'integrazione fra scuola, famiglia e società.

Il servizio di Assistenza per l'Inclusione Scolastica si realizza attraverso un duplice intervento:

- assistenziale, finalizzato a supportare il bambino, l'alunno e lo studente disabile in abilità assenti o carenti;
- educativo, orientato allo sviluppo delle autonomie personali e sociali e al supporto in ambito didattico, in collaborazione con gli insegnanti.

L'Assistenza per l'Inclusione Scolastica si intende ad integrazione - e non in sostituzione - delle attività assistenziali di base e didattiche già in atto e di competenza dell'istituzione scolastica.

Al fine di meglio descrivere il servizio oggetto dell'appalto, si riportano qui di seguito le funzioni caratteristiche dell'assistente all'autonomia.

All'assistente per l'autonomia e la comunicazione competono compiti specifici che lo differenziano dall'insegnante di sostegno; deve cooperare con tutto il personale scolastico, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), predisposto dall'istituzione scolastica di riferimento.

Le sue funzioni devono essere anche distinte da quelle dell'assistenza di base igienico-personale, affidata ai collaboratori scolastici.

Si tratta di un operatore qualificato che facilita la comunicazione dello studente disabile con le persone che interagiscono con lui, e in particolare:

- stimola lo sviluppo delle abilità sociali (relazionali e di comunicazione);
- promuove l'autonomia motoria;
- media tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari;
- supporta lo studente disabile nella partecipazione alle attività scolastiche;
- partecipa alla programmazione didattico-educativa;
- partecipa alle riunioni di rete con gli operatori scolastici e socio-sanitari in vista di progetti intervento.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

Il contratto di appalto avrà la durata di trentasei mesi decorrenti dalla data indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione.

Il Servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, in pendenza della stipulazione del contratto.

E' facoltà del C.I.S.S., ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell'espletamento di nuova procedura aperta di aggiudicazione, richiedere la proroga, alle medesime condizioni di cui al contratto principale, per un massimo di mesi sei, periodo necessario per la conclusione del procedimento di scelta del nuovo contraente.

Il C.I.S.S. allo scadere dei primi tre anni ha la facoltà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel Capitolato posto alla base del presente affidamento. È escluso il rinnovo tacito.

Il C.I.S.S., nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni sessanta, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

Gli importi assunti a base di gara, sotto riportati, sono stati quantificati prendendo a riferimento i costi orari desunti dal C.C.N.L. per i lavoratori delle Cooperative del settore socio sanitario, assistenziale, educativo, sottoscritto dalle maggiori OO.SS. e sono, pertanto, da considerarsi non vincolanti per i soggetti partecipanti che non rientrino nel campo di applicazione di tale Contratto.

Durante la vigenza contrattuale, in base a finanziamenti che il C.I.S.S. potrà ottenere da parte di Enti diversi, potranno essere attivati altri servizi analoghi o simili a quelli oggetto del presente appalto e l'impresa aggiudicataria dovrà adeguare la propria organizzazione in base alle nuove richieste.

Il valore annuale presunto del servizio oggetto della presente procedura aperta ammonta ad **€ 958.700,00** IVA esclusa, è onnicomprensivo e prevede:

OPERATORI SERVIZIO	IMPORTO ANNUALE PRESUNTO
a) attività di OSS per un monte ore annuo totale di 48.500 ore (al costo orario € 19,00)	921.500,00
b) attività di Educatore professionale per un monte ore annuo totale di 660 ore (al costo orario di € 20,00)	13.200,00
c) attività di coordinamento per un monte ore annuo totale di 1.200 ore (al costo orario di € 20,00)	24.000,00
TOTALE PRESUNTO ANNUALE a) + b) + c)	958.700,00

Il valore complessivo presunto del servizio oggetto della presente procedura aperta per il primo triennio, per l'eventuale ripetizione di servizi analoghi e proroga di sei mesi, ammonta ad **€ 6.710.900,00** IVA esclusa, così come risulta dalla seguente tabella:

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO	IMPORTO PRIMO TRIENNIO	RIPETIZIONE SECONDO TRIENNIO	PROROGA 6 MESI
958.700,00	2.876.100,00	2.876.100,00	479.350,00
TOTALE COMPLESSIVO PRESUNTO			€ 6.231.550,00

ART. 4 AUMENTI E DIMINUIZIONI DEI SERVIZI

Nel corso dell'esecuzione, il C.I.S.S. può chiedere, e l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto, un aumento od una riduzione dell'importo contrattuale fino ad un massimo del 20% (art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016).

E' facoltà del Consorzio richiedere, in corso di appalto, l'effettuazione di servizi supplementari da

parte del contraente che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) e comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

In particolare il C.I.S.S. potrebbe attivare, a seguito di finanziamenti, dei progetti sperimentali a favore di alunni con disabilità specifiche e richiedere all'Impresa aggiudicatrice di attivare gli operatori previsti dal progetto.

A seguito di specifica richiesta dei Comuni potranno essere richiesti operatori per garantire la frequenza dei minori disabili alle attività educative quali Centri estivi, nel periodo estivo extrascolastico.

L'affidamento di detti servizi complementari ed aggiuntivi all'appaltatore avrà luogo solo a seguito di specifico stanziamento delle risorse finanziarie.

Il C.I.S.S. non è peraltro in alcun modo vincolato all'affidamento di detti servizi aggiuntivi e complementari all'appaltatore, che non potrà vantare alcun diritto all'affidamento.

ART. 5

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

Cauzione provvisoria

Le Imprese concorrenti, per essere ammesse alla gara, dovranno costituire una garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria", nelle modalità previste dall'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, in ragione del 2% dell'importo presunto dell'Appalto pari ad € **57.522,00** (cinquantasettemilacinquecentoventidue/00).

La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria-assicurativa.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e seguenti del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fidejussione questa dovrà:

a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n.123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l.11 febbraio 1994, n.109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice).

b) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

c) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

f) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

La mancata costituzione della cauzione provvisoria costituisce **causa di esclusione**. Qualora il concorrente non presenti la cauzione provvisoria ovvero presenti una cauzione provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, si applica la disciplina del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. Affinché si possa procedere alla regolarizzazione, la cauzione provvisoria deve comunque essere stata costituita entro la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e decorrere da tale data; qualora la cauzione provvisoria non sia stata costituita entro il suddetto termine, il concorrente interessato è **escluso dalla gara**.

La cauzione provvisoria prestata dall'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria è restituita tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Cauzione definitiva

La cauzione definitiva è calcolata sull'intero periodo di Appalto nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale e la stessa deve essere prestata mediante fideiussione o sotto forma di cauzione secondo le modalità dell'art. 103 commi 1 del Codice.

Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti del C.I.S.S., l'Amministrazione Consortile procederà all'incameramento della cauzione suddetta con semplice atto amministrativo ed avrà diritto al rimborso delle spese che dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell'Impresa aggiudicataria, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per l'Amministrazione Consortile l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza; la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (art. 103 comma 4 del D.lvo 50/2016).

La cauzione sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del Dlvo 50/2016.

Disposizioni comuni per le cauzioni provvisoria e definitiva

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto in base ai requisiti previsti dal comma 7 art. 93 D.Lgs. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, l'offerente, in sede di offerta, dichiara il possesso del requisito e lo documenta allegando copia di cui dichiarerà la conformità all'originale della certificazione.

a. In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione.

b. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che

ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

ART. 6 REVISIONE PERIODICA DEL COSTO DEL SERVIZIO

1. Il rischio di impresa è a totale carico dell'aggiudicatario.
2. Durante la gestione del servizio oggetto dell'appalto quindi il corrispettivo pattuito, quale prezzo di aggiudicazione non sarà suscettibile di aumenti o diminuzioni. La ditta aggiudicataria non avrà nessun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumenti di costi di manodopera, per perdite o per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che potrebbe verificarsi dopo l'aggiudicazione e/o durante l'esecuzione della fornitura in oggetto.
3. Il contratto stipulato sarà sottoposto alla revisione dei prezzi calcolando la percentuale di aggiornamento ISTAT a partire dal secondo anno di vigenza del contratto ovvero dall'anno 2019/2020.
4. Il procedimento di adeguamento dei prezzi sarà avviato dal C.I.S.S. a seguito di formale richiesta da parte dell'impresa aggiudicataria e, se riconosciuto, decorrerà dal mese successivo alla richiesta formale pervenuta all'ufficio protocollo del Consorzio.

ART. 7 SOGGETTI AMMESSI E FORMA GIURIDICA RAGGRUPPAMENTO

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. sono ammessi a presentare offerta tutti gli operatori economici di cui all'art. 3 comma 1 lettera p), quindi, anche le imprese in associazione temporanea ed i consorzi ordinari, nonché i concorrenti con sede in Stati diversi dall'Italia, costituiti conformemente alla legislazione in vigore nei rispettivi Paesi.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Possono, altresì, partecipare alla gara anche i Consorzi fra società di cooperative di produzione e lavoro, i Consorzi fra imprese artigiane ed i Consorzi stabili. Tali consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ed a pena di esclusione, per quali consorziati essi concorrono ed a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla gara.

Le singole imprese consorziate, di cui al precedente capoverso, che sono designate come effettive esecutrici dei servizi, debbono dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'ammissione alla gara, mentre i requisiti oggettivi, cioè quelli tecnico-economici e finanziari, saranno valutati con riferimento all'intero consorzio, fermo restando che la consorziata indicata come l'esecutrice delle prestazioni dovrà possedere, a pena di esclusione dalla gara, almeno il 60% dei requisiti oggettivi richiesti per la singola impresa.

Per i raggruppamenti di imprese orizzontali, la mandataria dovrà essere in possesso dei requisiti oggettivi, mentre le imprese mandanti dovranno essere in possesso dei requisiti oggettivi in via maggioritaria.

Sempre per le ATI, i requisiti soggettivi debbono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento.

Il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e, per questi ultimi, nelle percentuali sopra indicate, è richiesto a pena di esclusione dalla gara.

In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 9

PROCEDURA PRESCELTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si svolgerà con procedura aperta, svolta secondo le modalità previste dall'art. 60 e con il criterio dell'aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

La gestione del Servizio sarà affidata all'Impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata dal massimo punteggio conseguibile (fino ad un massimo di punti 70). Il punteggio per l'aggiudicazione alla gara sarà attribuito dalla Commissione Tecnica in base ai seguenti elementi di valutazione:

A) OFFERTA TECNICA (Qualità)	MAX PUNTI 70/100
B) OFFERTA ECONOMICA	MAX PUNTI 30/100
TOTALE PUNTI	PUNTI 100/100

A) Progetto tecnico di qualità del servizio (punteggio massimo 70 punti)

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata in base ai seguenti parametri:

A.1) PROGETTO GESTIONALE ED ORGANIZZATIVO	Fino a un massimo di punti 35
A.2) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Fino a un massimo di punti 25
A.3) CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE SOCIALI	Fino a un massimo di punti 4
A.4) PROPOSTE MIGLIORATIVE/INNOVATIVE (ad esclusivo onere dell'aggiudicatario)	Fino a un massimo di punti 6

B) Offerta economica (punteggio massimo 30 punti)

Il prezzo offerto su base annua per i servizi, al netto dell'IVA, deve essere inferiore ai seguenti importi indicati come base d'asta:

- quota oraria di € 19,00 - IVA esclusa l'operatore O.S.S. (o operatori con titoli equipollenti);
- quota oraria di € 20,00 - IVA esclusa per l'educatore professionale;
- quota oraria di € 20,00 - IVA esclusa per il coordinatore.

Nel disciplinare allegato al bando di gara, sono specificati i criteri di aggiudicazione e di valutazione dell'offerta.

ART. 10

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione delle offerte verrà effettuata da una Commissione di aggiudicazione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

ART. 11

ADEMPIMENTI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

1. Dopo l'aggiudicazione, l'impresa, entro i termini perentori seguenti ed a pena di decadenza dell'aggiudicazione stessa, sarà invitata a:

entro il termine di venti giorni dalla comunicazione:

a) versare la somma per le spese del contratto, di registro ed accessorie, a carico dell'appaltatore;

entro il termine di **dieci giorni** dalla comunicazione:

- b) garanzia fideiussoria (“cauzione definitiva”) per l’esecuzione del contratto stipulato con il C.I.S.S.;
- c) presentare copia delle polizze assicurative di cui all’art. 13 del presente Capitolato.
- d) la programmazione delle attività in base alle indicazioni fornite dal C.I.S.S. e in base al progetto di gestione presentato per il servizio;
- e) l’elenco nominativo delle persone impiegate nel Servizio con indicazione della qualifica professionale, titolo di studio posseduto, relativo curriculum, tipologia di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e dei contratti integrativi vigenti, inquadramento contrattuale ed il livello retributivo applicato, copia del Regolamento Interno applicato ai propri addetti;
- f) copia dei titoli di studio, eventuali titoli relativi a specializzazioni conseguite, dei certificati attestanti le esperienze degli operatori impiegati nel servizio;
- g) il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal datore di lavoro;
- h) certificazione attestante l’assenza di condanne penali in merito alla pedofilia (decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39);
- i) dichiarazione adempimenti D.Lgs. 81/2008: nominativo del medico competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e certificazione nominativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- j) il nominativo del Responsabile dell’impresa che manterrà i rapporti contrattuali con il C.I.S.S. e del Coordinatore del Servizio se sono figure diverse.

2. Ove, nei termini fissati nel precedente punto 1), l’impresa aggiudicataria non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo stabilito, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e di procedere all’incameramento della cauzione provvisoria.

Il C.I.S.S. potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria (sempre che l’offerta di questo sia ritenuta valida), il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre centoventi giorni dalla data della gara.

3. Se neppure il secondo classificato risulta idoneo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, ovvero di procedere a nuova gara.

L’offerta è immediatamente impegnativa per il soggetto aggiudicatario, mentre l’Ente contraente rimarrà vincolato solo dal momento della stipulazione del contratto, che avverrà previo accertamento della insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti previsti dalla vigente legislazione antimafia.

Per tutte le condizioni non previste nel presente Capitolato si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia di fornitura di servizi e ad ogni altra disposizione vigente.

ART. 12 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto d’appalto verrà stipulato con il C.I.S.S. in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto, alla presentazione dell’offerta e alla stipula del contratto di cui al presente appalto sono a totale carico del soggetto aggiudicatario.

Verranno applicati i diritti di rogito sul valore del contratto, in attuazione della Legge 08/06/1962 n.604, art. 40.

ART. 13 ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ

1) L’impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni nei confronti del C.I.S.S., relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati (personale, utenti, terzi o cose) in relazione all’espletamento del

servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico dell'Impresa aggiudicataria gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

2) L'impresa esonera altresì il C.I.S.S. per gli eventuali danni diretti ed indiretti che potranno essere arrecati al soggetto aggiudicatario medesimo a causa di fatti colposi di terzi.

3) L'impresa aggiudicataria solleva il C.I.S.S. da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa. Le spese che il C.I.S.S. dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore o, in ogni caso, da questo rimborsate. In caso di danni arrecati a terzi, il soggetto aggiudicatario dovrà darne immediata notizia al C.I.S.S., fornendo dettagliati particolari.

4) L'impresa aggiudicataria è tenuta, prima dell'avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula del contratto, **a pena di risoluzione dello stesso**, a stipulare apposita polizza assicurativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio oggetto del presente appalto, anche quelli prodotti per colpa grave. E' altresì tenuta a fornire agli Enti contraenti copia autentica della suddetta polizza, prima dell'inizio del servizio, nonché degli eventuali successivi aggiornamenti.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che fossero arrecati dal personale dell'impresa nell'espletamento del servizio, dovrà avere i seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali:

per sinistro € 2.000.000,00

per persona € 1.550.000,00

per danni a cose € 1.550.000,00

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con i seguenti massimali:

per sinistro € 2.000.000,00

per persona € 1.500.000,00

per danni a cose € 1.550.000,00

L'impresa aggiudicataria dovrà, altresì, stipulare apposita copertura assicurativa Kasko contro gli infortuni del conducente di tutti gli automezzi di proprietà dei dipendenti o in disponibilità al servizio. L'assicurazione deve valere per chiunque conduca il veicolo e prevedere una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00.

Le polizze sopraccitate dovranno coprire l'intero periodo del servizio e dovranno specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

In ogni caso l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale.

5) Copia autentica delle polizze suddette dovrà essere trasmessa al C.I.S.S. entro la data di stipula del contratto e ad ogni scadenza delle stesse dovrà essere trasmessa la dichiarazione da parte della compagnia assicuratrice di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

La presentazione delle polizze condiziona la stipulazione del contratto e la loro mancata produzione può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

6) Tutti gli obblighi dell'Appaltatore non cesseranno con il termine dell'appalto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta a terzi e/o al personale adibito alla prestazione del servizio.

7) Per le attività per le quali questa è obbligatoria, va assicurata altresì la copertura INAIL.

ART. 14 INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato speciale d'appalto.

Il C.I.S.S. si riserva il diritto, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli sulla gestione dell'appalto per verificare la rispondenza al contenuto del Capitolato e a quanto stabilito nel contratto.

Qualora risultino ai responsabili del C.I.S.S. mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al responsabile dell'appalto indicato dal soggetto aggiudicatario; nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare al soggetto aggiudicatario una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, con facoltà di controdeduzione entro quindici giorni dal ricevimento dell'addebito.

L'impresa non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione del servizio, la momentanea assenza di personale.

Se entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione, il gestore non fornirà nessuna controprova probante, il CISS applicherà le misure previste dal presente capitolato.

In caso di infrazioni accertate nell'esecuzione del presente appalto, il CISS addebiterà al soggetto aggiudicatario una sanzione di € 350,00 per ogni infrazione.

Per infrazioni gravi o infrazioni reiterate la sanzione sarà di € 700,00 per ogni infrazione.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni gravi, che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il C.I.S.S. potrà, a suo insindacabile giudizio, applicare una sanzione fino ad € 2.000,00.

A titolo esemplificativo si riportano alcune tipologie di eventi che comporteranno l'applicazione di penalità, significando che per eventuali altre tipologie, non espressamente previste in questa sede, si procederà per analogia:

- a) mancata effettuazione del servizio nei tempi richiesti;
- b) ritardo nella sostituzione del personale e nelle comunicazioni preventive al riguardo;
- c) violazioni delle disposizioni previste in materia di sicurezza del lavoro, di trattamento dei dati personali e del segreto d'ufficio.

Le infrazioni saranno contestate e le penalità applicate con provvedimento del Direttore.

Tali sanzioni non escludono le altre conseguenze previste dal Capitolato e potranno essere applicate una tantum per ogni mancanza, sia ripetutamente per ogni giorno, sia finché perdurino le cause specifiche che le hanno provocate e finché il soggetto aggiudicatario non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad esso incombenti ed alle ingiunzioni ad esso impartite.

L'ammontare delle penalità sarà compensato con i crediti dell'impresa dipendenti dal presente appalto e, per l'eventuale eccedenza, con i crediti derivati da eventuali altri contratti in corso fra le parti ed, infine, con la cauzione definitiva. In quest'ultimo caso, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni.

ART. 15 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

1. La risoluzione dei contratti è regolamentata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, il C.I.S.S. ha facoltà di risolvere ipso facto e de iure il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A/R o Pec, incamerando il deposito cauzionale a titolo di penale e di indennizzo, fatto salvo l'accertamento dei maggiori danni.

In casi meno gravi il C.I.S.S. si riserva, comunque, la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità su indicate quando, dopo aver intimato due volte all'impresa aggiudicataria, a mezzo raccomandata A/R o Pec, una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste.

In tali casi il C.I.S.S., per garantire la continuità del servizio, potrà ricorrere all'intervento di altro soggetto, ponendo le spese relative a carico dell'impresa aggiudicataria

2. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, con le modalità succitate, per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte del soggetto aggiudicatario del servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore;
- c) abituale deficienza o negligenza o ritardo nell'espletamento del servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano i servizi stessi a giudizio insindacabile del C.I.S.S.;
- d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- e) assegnazione di personale non corrispondente alle qualifiche professionali dichiarate in sede di gara;
- f) inottemperanza alla richiesta del C.I.S.S. di sostituire il personale non idoneo;
- g) mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010;
- h) sopravvenute cause ostative o di esclusione legate alla legislazione antimafia e alla legge n. 136/2010;
- i) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di trattamento dei dati personali/tutela della privacy art. 33 del Capitolato;
- j) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell'impresa aggiudicataria.

3. Nei casi previsti al punto 2) del presente articolo, l'appaltatore, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e al rimborso delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento dei servizi ad altro soggetto.

Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del contratto si verifica di diritto a seguito della dichiarazione del C.I.S.S., comunicata all'Esecutore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite mail Pec, dell'intenzione di valersi della clausola risolutiva.

Il C.I.S.S. sarà tenuto a corrispondere all'appaltatore soltanto il prezzo contrattuale dei servizi fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

4. Il C.I.S.S., nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento dei servizi dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sui servizi stessi, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato con preavviso non inferiore a 20 giorni, di recedere dal contratto, secondo quanto definito all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 16 RISPETTO DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA

Il soggetto aggiudicatario è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – D.Lgs. del 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. – ed è tenuto ad indicare altresì il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Con riferimento all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/ 2008 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione", non ricorrono per il servizio, oggetto di appalto, le "interferenze" di cui a tale disposizione, e pertanto non occorre al momento l'elaborazione del "DUVRI".

L'importo degli oneri per la sicurezza c.d. interferenziali e normalmente non soggetti a ribasso è pertanto pari a € 0,00.

In coerenza con la normativa vigente dovranno essere indicati ed esposti, quali componenti economici dell'offerta, i costi della sicurezza c.d. "propri" o "specifici" o "aziendali" che l'offerente dovrà sostenere per la complessiva gestione del servizio oggetto dell'appalto, al fine di garantire le prestazioni contrattuali appaltate

L'indicazione di tali costi della sicurezza c.d. "propri" o "specifici" o "aziendali" consentirà alla stazione appaltante, unitamente alle altre voci di prezzo dell'offerta economica, di effettuare una puntuale valutazione della congruità dell'offerta ai fini dell'eventuale giudizio di anomalia della medesima (art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Il prestatore di servizi dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L'impresa è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità con le vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

Il documento sopra citato dovrà essere aggiornato a cadenza annuale.

L'impresa dovrà, altresì, adeguarsi a quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 21-4814 del 22 ottobre 2012: "Atto di indirizzo per la verifica del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche e per la verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai sensi dell'Allegato 1 Intesa Stato-Regioni 2006 e art. 41 c. 4-bis D.Lgs 81/08 e smi".

ART. 17

RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. l'impresa è responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, acquisirà.

La ditta dovrà attenersi, ai sensi della normativa vigente, alle seguenti indicazioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso;
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di appalto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti al C.I.S.S. entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dalle norme di legge;
- l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei destinatari.

Inoltre, in aggiunta agli obblighi previsti dal D.Lgs n. 196/2003, la ditta aggiudicataria dovrà predisporre un sistema di gestione del trattamento dei dati idoneo a garantire la conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016 che si applicherà a tutti gli stati membri dell'Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dal C.I.S.S. e debitamente contestata, sarà considerata quale grave violazione degli obblighi contrattuali e legittimerà la risoluzione dell'affidamento, salva ogni più grave conseguenza di legge.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'impresa è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

ART. 18 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'impresa aggiudicataria dovrà emettere fatture mensili nel rispetto della normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

L'appaltatore dovrà produrre, congiuntamente alle fatture mensili riportanti l'indicazione del CIG (codice identificativo di gara), una scheda riepilogativa delle ore complessivamente svolte nel mese, incluse le ore dedicate alle riunioni, suddivisa per allievi e per comune di residenza e distinta in base alle figure professionali impiegate: O.S.S., educatore professionale e Coordinatore.

La mancata trasmissione della documentazione di cui al punto precedente del presente articolo, nonché dei report previsti dall'art. 27, rende non ricevibili le fatture.

Tali documenti devono essere inoltrati ai competenti uffici del CISS, che ne controlleranno la regolarità prima di autorizzare il pagamento delle spettanze richieste.

Il pagamento delle fatture mensili relative alle prestazioni effettuate avverrà a mezzo mandato bancario, previa acquisizione da parte del C.I.S.S. della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C).

Il C.I.S.S. non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture.

Il pagamento delle fatture elettroniche avverrà entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data di protocollazione delle fatture stesse, corredate dalla documentazione giustificativa. Il termine di pagamento potrà essere altrimenti stabilito in sede di stipula del contratto. Qualora sopravvengano richieste di chiarimenti o vengano formulate contestazioni da parte del Referenti del C.I.S.S. i termini di pagamento potranno essere interrotti.

ART. 19 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. I pagamenti devono essere eseguiti tramite conto corrente "dedicato", per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'impresa, dovrà, quindi, indicare il numero di conto corrente "dedicato" ed altresì le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate a operare su tale conto. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo comporta la nullità assoluta del contratto.

L'Impresa s'impegna a comunicare al C.I.S.S., entro sette giorni, eventuali modifiche degli estremi indicati.

ART. 20 CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

Il soggetto contraente non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta agli Enti e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

ART. 21 CONTROVERSIE

Tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero insorgere tra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente appalto oggetto del capitolato ed al relativo contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e

particolare, qualunque ne sia la causa, che non venissero risolte di comune accordo, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria del Foro competente per territorio.

ART. 22
OSSERVANZA NORMATIVA VIGENTE

Per tutte le condizioni non evidenziate nel presente capitolato speciale d'appalto si fa riferimento a quelle previste D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'aggiudicatario si impegna all'osservanza delle leggi, decreti, prescrizioni e regolamenti di carattere normale e/o eccezionale, vigenti o emanati anche in corso di servizio da Autorità competenti e relativi a questioni amministrative, assicurative, sociali, fiscali o sanitarie; eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità il CISS.

Ciascun concorrente alla gara, presentando l'offerta, si rende formalmente responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano e, anche, di tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività oggetto di appalto e che possano influire sull'esecuzione dei servizi e sulla determinazione del prezzo offerto.

CAPO II - DISCIPLINA DEL SERVIZIO E COMPITI DELL'APPALTATORE

ART. 23 FINALITÀ E OBIETTIVI

Il servizio è finalizzato a garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità, o con esigenze educative speciali, secondo le indicazioni contenute nel vigente "Accordo di programma in materia di integrazione scolastica degli alunni con disabilità o con esigenze educative speciali" .

Il servizio dovrà seguire inoltre le indicazioni contenute nel Piano Programma e nel P.E.G. del C.I.S.S.

Gli obiettivi del servizio sono:

- tutelare il diritto allo studio dei bambini e degli adolescenti, di cui al presente appalto;
- promuovere l'autonomia degli alunni interessati;
- facilitare la comunicazione con gli altri alunni, gli insegnanti e gli altri soggetti presenti nel contesto scolastico;
- promuovere la socializzazione degli alunni e la loro inclusione nel contesto scolastico.

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati è fondamentale una presa in carico attenta alla globalità della persona, che includa la dimensione soggettiva, esistenziale e relazionale e che individui le aree e gli obiettivi del lavoro assistenziale-educativo; si prevede, per la parte di competenza, la collaborazione con la Scuola sulle attività previste nel PEI, che presuppone la centralità e il protagonismo dell'alunno, come strumento per l'attivazione di percorsi differenziati per l'autonomia e l'inclusione scolastica.

Pertanto l'intervento deve porsi in un'ottica progettuale, tesa ad individuare e valorizzare le potenzialità degli alunni.

ART. 24 DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi i bambini, gli alunni e gli studenti, residenti nel territorio dei 30 Comuni del C.I.S.S. frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e gli asili nido, con disabilità, o con esigenze educative speciali, tali da richiedere il servizio per l'inserimento nel contesto scolastico, a seguito di validazione da parte della Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare (di cui all'art. 26 del presente Capitolato) che valuta le richieste delle scuole ed i progetti dei singoli bambini/alunni/studenti.

ART. 25 ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza per l'inclusione scolastica consiste in:

- interventi di assistenza qualificata finalizzati al supporto dell'autonomia fisica, relazionale, di comunicazione e apprendimento del soggetto;
- collaborazione nello svolgimento delle attività didattiche volte a favorire l'integrazione e la socializzazione nell'ambito della classe (non sostitutive dell'intervento degli insegnanti di classe e di sostegno);
- a seguito di validazione preventiva del progetto da parte del C.I.S.S. (Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare (T.I.M):
 - ✓ eventuali interventi di cura della persona e di fruizione dei servizi scolastici (mensa, attività sportive, laboratoriali, ecc.), in collaborazione con il personale scolastico a cui competono tali mansioni (cfr. nota del M.I.U.R. 30/11/2001 n. 3390);
 - ✓ eventuali accompagnamenti ad attività scolastiche che si svolgono in sedi diverse dalla

scuola, es. corsi di nuoto, stage formativi, uscite didattiche, ecc. (previste nel P.E.I.).

Durante la vigenza del presente appalto l'Ente potrà richiedere all'impresa aggiudicataria lo svolgimento di **attività educative, individuali e/o di gruppo**, relative a progetti di inclusione scolastica, a seguito di validazione della Commissione T.I.M., ad esempio per situazioni di disabilità legate a disturbi comportamentali significativi (quali A.D.H.D – “deficit di attenzione ed iperattività”; D.O.P. “disturbo oppositivo provocatorio” e D.C. “disturbo della condotta”).

Gli **educatori professionali** dovranno elaborare dei progetti, in stretta collaborazione con il personale docente e non docente della scuola, che tengano conto del contesto del gruppo – classe, delle criticità e delle risorse presenti per lavorare sulla costruzione di contesti di accoglienza, allestimento degli spazi con l'obiettivo di favorire l'inclusione del minore disabile. Gli educatori dovranno altresì collaborare alla definizione di strategie relazionali da attivare sia dal gruppo dei pari che da parte del personale che opera all'interno del contesto scolastico.

L'attività dovrà essere svolta presso gli asili nidi e le sedi delle scuole dell'infanzia, primarie e istituti secondari di primo e di secondo grado, situate sul territorio dei Comuni del C.I.S.S., nei giorni di svolgimento dell'attività didattica, secondo il calendario scolastico e l'orario di apertura degli asili nido;

Gli interventi, di norma, devono essere svolti nei sei giorni settimanali feriali e nella fascia oraria 7,30/16,30, con possibile estensione per esigenze particolari ed eccezionali come la possibilità di interventi continuativi, diurni e notturni, in occasione di uscite didattiche o gite.

Su richiesta da parte del C.I.S.S., il servizio dovrà essere assicurato anche agli studenti, residenti nei Comuni del C.I.S.S. che frequentano scuole situate fuori dal territorio consortile o, se troppo oneroso, il C.I.S.S. potrà avvalersi del medesimo servizio appaltato da altro Ente Gestore;

Per ciascun allievo la Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare (T.I.M.), attribuirà un monte ore settimanale che determina un monte ore annuale sulla base di una specifica programmazione rispondente ai bisogni di assistenza socio-educativa e di frequenza degli allievi disabili.

L'appaltatore dovrà:

- individuare un numero di operatori adeguato a garantire gli interventi programmati che tenga conto di tutte le variabili del servizio quali ad es.: rispetto degli orari di servizio, il monte ore individuale, dislocazione territoriale dei plessi scolastici, continuità socio-educativa con i bambini e ragazzi disabili, ecc.;
- accordarsi con le istituzioni scolastiche per definire nel dettaglio l'organizzazione degli interventi (orari, tempistiche di svolgimento del servizio, modalità di registrazione delle presenze degli operatori, rapporti con il coordinatore del servizio, rapporti con il personale docente e con la dirigenza dell'istituzione scolastica di riferimento ecc.).

Il monte orario settimanale di assistenza potrà subire modifiche in corso d'anno scolastico e, comunque, sarà subordinato alle giornate di effettiva presenza del bambino a scuola. Nel caso in cui il bambino o ragazzo risulti assente, sarà cura dell'Istituto Scolastico, nel rispetto delle modalità organizzative previste a inizio anno scolastico, darne tempestiva comunicazione all'appaltatore, precisando, non appena noto, l'effettivo periodo di assenza.

Il C.I.S.S. corrisponderà comunque all'appaltatore il costo di un'ora di assistenza relativa al primo giorno di assenza del bambino, in caso di intervento dell'operatore che non sia stato preventivamente avvertito dell'assenza.

Il servizio dovrà essere erogato in forma continuativa e costante, senza sospensione alcuna.

Si richiede all'impresa aggiudicataria di individuare modalità di rilevazione della presenza in servizio degli operatori in accordo con i Dirigenti Scolastici.

Nell'ambito del monte ore annuale assegnato, sono compresi anche gli impegni orari connessi alle seguenti attività:

- partecipazione alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), redatto dal Consiglio di classe che deve prevedere un piano di lavoro con indicazione delle figure professionali individuate, con le osservazioni sull'allunno, l'indicazione delle metodologie e degli obiettivi finalizzati allo sviluppo delle autonomie personali e sociali;

- partecipazione agli incontri d'équipe di rete (Scuola, Servizi Sociali e Sanitari, famiglie, ecc.);
- partecipazione alle gite scolastiche ed alle eventuali uscite con obbligo di assistenza da parte degli operatori.

Per lo svolgimento del servizio si prevede un monte ore, per anno scolastico, così ripartito:

- n. 48.500 ore di operatori socio sanitari o figure con titoli equipollenti;
- n. 660 ore di educatori professionali;
- n. 1.200 ore di coordinamento

A titolo esemplificativo si vedano i prospetti relativi agli interventi svolti nell'anno scolastico 2016-2017 con l'indicazione: del n. i alunni, dei comuni di residenza, dell'ordine di scuola, delle sedi scolastiche (direzioni e numero di plessi coinvolti).

Anno scolastico 2016-2017

Comuni	nido	Scuole infanzia - Primaria e Secondaria di I° grado	Scuole Superiori
Airasca		6	0
Angrogna		0	1
Bibiana		6	1
Bobbio Pellice		2	0
Bricherasio		5	4
Buriasco		3	1
Campiglione Fenile		1	0
Cantalupa		4	2
Cavour		12	2
Cercenasco		5	1
Cumiana		12	1
Frossasco		2	1
Garzigliana		0	0
Luserna S. Giovanni		11	3
Lusernetta		0	0
Macello		1	3
Osasco		0	0
Pinerolo	1	45	12
Piscina		5	1
Prarostino		2	0
Roletto		0	0
Rorà		0	0
San Pietro Val Lemina		1	0
San Secondo di Pinerolo		1	0
Scalenghe		2	1
Torre Pellice		5	0
Vigone		6	2
Villafranca Piemonte		5	1
Villar Pellice		5	0
Virle Piemonte		1	1
TOTALE	1	148	38

Istituti Scolastici e Nidi	n° sedi plessi scolastici coinvolti	n. alunni disabili
NIDO Pinerolo	1	1
I.C.PINEROLO 1	4	11
I.C.PINEROLO 2	6	11
I.C. PINEROLO 3	7	21
I.C. PINEROLO 4	6	20
I.C.PINEROLO 5	7	16
I.C. AIRASCA	5	7
I.C. BRICHERASIO	3	7
I.C. CAVOUR	4	14
ASILO Infantile di Villafranca	1	2
I.C. LUSERNA S.GIOVANNI	6	16
I.C. TORRE PELLICE	4	11
Scuola Elementare Mauriziana	1	1
I.C. VIGONE	4	10
I.C. Volvera	1	1
I.I.S."M. BUNIVA"	2	7
I.I.S."I. PORRO"	1	13
I.I.S. "A.PREVER"	2	11
Liceo "M.CURIE"	1	1
Liceo "G.F. PORPORATO"	2	6
TOTALE	68	187

ART. 26

MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Il C.I.S.S. accoglie le richieste e i progetti di attivazione del servizio presentate dalle scuole. I progetti vengono valutati dalla Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare (T.I.M.), presieduta dal C.I.S.S. e composta da rappresentanti dei seguenti Enti:

- C.I.S.S.
- Comuni
- A.S.L. TO3 - Servizi di Neuropsichiatria Infantile
- Scuole di ogni ordine e grado
- Città Metropolitana di Torino – Servizio Istruzione
- Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V – Ambito territoriale di Torino.

E' inoltre prevista la partecipazione di un referente dell'Impresa aggiudicataria.

La Commissione T.I.M. ha il compito di accogliere e valutare le richieste di intervento del Servizio per l'Inclusione Scolastica, di definire il monte ore settimanale per ciascun alunno disabile sulla base dei bisogni evidenziati nei progetti.

Valuterà altresì l'attivazione di progetti gestiti da educatori professionali così come descritto all'art. 25.

Dopo la valutazione di tutte le richieste il C.I.S.S. comunica al responsabile dell'impresa aggiudicataria il monte ore annuale previsto per ogni alunno disabile. L'avvio del servizio deve essere garantito dall'impresa aggiudicataria dalla data di inizio dell'anno scolastico.

Ogni modifica degli interventi, sospensione, chiusura o altro verrà valutata dalla Commissione Tecnica Integrata Multidisciplinare.

ART. 27 DOCUMENTAZIONE

Presso il Soggetto Aggiudicatario dovrà essere mantenuta e, costantemente aggiornata, la documentazione relativa agli alunni, adottando misure idonee a garantire la tutela e la riservatezza dei dati personali relativi all'utenza, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del Regolamento Europeo n. 679/2016.

In particolare, l'impresa dovrà:

- predisporre una **scheda per ogni alunno**, sulla quale gli operatori addetti sono tenuti a registrare l'orario, l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro; alla conclusione dell'appalto l'impresa dovrà consegnare le cartelle individuali al C.I.S.S.;
- rendicontare, con **cadenza mensile**, le ore svolte per ogni minore e ragazzo in carico, suddivise per Comune di residenza e per ordine di scuola e strutture educative e indicando la tipologia dell'intervento (ore assistenza educativa, riunioni, gite, uscite didattiche);
- al termine dell'anno scolastico, presentare una **relazione scritta** con la descrizione:
 - degli interventi effettuati in favore di ogni alunno disabile seguito;
 - dell'attività svolta nel corso della gestione del servizio, evidenziando eventuali criticità, proposte e indicazioni di sviluppo.

Il soggetto aggiudicatario si impegna inoltre a trasmettere eventuali altri dati di attività e relazioni specifiche, qualora richiesti dal Consorzio.

ART. 28 ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Sono a carico del soggetto aggiudicatario:

- la messa a disposizione di personale qualificato in numero sufficiente a garantire il corretto espletamento del servizio;
- la tempestiva sostituzione del personale;
- il coordinamento del servizio;
- l'aggiornamento e la formazione del personale e la partecipazione ad iniziative di formazione anche promosse dal Consorzio;
- gli spostamenti del personale, necessari a garantire la regolarità di funzionamento del servizio, avvalendosi di automezzi propri, o mezzi pubblici, prioritariamente nell'ambito del territorio del Consorzio;
- automezzi in dotazione al soggetto aggiudicatario per il trasporto degli utenti o, in subordine, il rimborso del costo del carburante ai dipendenti nel caso di trasporto degli utenti con proprio automezzo; in tal caso deve essere garantita adeguata copertura assicurativa Kasko. Tali interventi devono essere preventivamente autorizzati dal C.I.S.S. e si riferiscono a specifiche attività connesse alle attività scolastiche, così come indicato all'art. 25;
- costi delle polizze assicurative;
- ogni altra spesa direttamente collegata alla gestione del servizio.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a munire il personale incaricato delle prestazioni di documento atto al riconoscimento.

Il soggetto aggiudicatario del servizio si impegna ad applicare tutte le prescrizioni di legge riguardanti la propria attività.

Inoltre è in capo all'aggiudicatario la responsabilità, in solido con la Scuola, relativamente alla custodia degli allievi e studenti limitatamente alle ore in cui sono affiancati dagli operatori e nelle attività didattiche che si svolgono all'esterno delle scuole, anche in relazione ad eventuali tragitti necessari per il raggiungimento delle sedi delle attività.

ART. 29 ONERI A CARICO DEL CONSORZIO

E' a carico del Consorzio il pagamento del costo del servizio a seguito di presentazione di regolari fatture.

La messa a disposizione di un proprio referente del Servizio, che cura i rapporti con la Cooperativa, le scuole, i servizi sanitari, i comuni, le famiglie e tutti gli enti coinvolti nella progettazione e partecipanti alla Commissione T.I.M.

ART. 30 VERIFICHE

L'Impresa aggiudicataria sarà responsabile del corretto adempimento delle condizioni dell'appalto. Il C.I.S.S. si riserva la facoltà di eseguire, mediante propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli che possono tendere a verificare:

- la fase di realizzazione del progetto sulla base della relazione dettagliata presentata dall'aggiudicatario;
- l'andamento del servizio;
- la qualità delle prestazioni;
- il rispetto delle condizioni contrattuali;
- ogni altro controllo/richiesta di documentazione, che riterrà opportuno in relazione all'espletamento del servizio.

Qualora da controllo ispettivo a cura dell'Amministrazione del Consorzio risultassero deficienze, verrà data formale comunicazione all'appaltatore affinché provveda ad eliminare le inadempienze riscontrate, salvo l'applicazione delle penali.

ART. 31 PERSONALE

31.1 REQUISITI DEL PERSONALE

L'attività d'assistenza ai bambini, alunni e studenti disabili, dovrà essere svolta da operatori socio-educativi in possesso di una delle seguenti qualifiche, titoli di studio, e/o requisiti di esperienza:

- **Operatori Socio Sanitari (O.S.S.)** in possesso dei requisiti stabiliti dalla Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 46-5662 del 25 marzo 2002 "Recepimento dell'accordo sancito in conferenza Stato-Regioni in relazione al profilo dell'Operatore socio sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di Operatore socio sanitario", ed in particolare in possesso dell'attestato di qualifica professionale di "Operatore socio sanitario" conseguito dopo il superamento delle prove finali di idoneità professionale dei corsi di prima formazione, di riqualificazione o dei percorsi modulari, autorizzati dalla Regione Piemonte e almeno un anno di esperienza documentata nel settore nell'assistenza a bambini, alunni e studenti disabili in ambito scolastico;
- **Diploma di scuola secondaria di secondo grado** ed esperienza documentata di almeno due anni nel settore nell'assistenza a bambini, alunni e studenti disabili in ambito scolastico;
- **Diploma od attestato di qualifica** di educatore professionale o titolo equipollente e con esperienza documentata di almeno un anno nel settore nell'assistenza a bambini, alunni e studenti disabili in ambito scolastico.

È ammesso altresì l'impiego, fino a un massimo del 10% del personale complessivamente impegnato, di **personale in possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado** che

abbiano maturato esperienza di lavoro nelle scuole pubbliche come assistenti a soggetti in situazione di handicap ivi inseriti, relativamente agli ultimi cinque anni scolastici.

L'Impresa aggiudicataria dovrà fornire i nominativi degli operatori, il loro curriculum e le rispettive qualifiche prima dell'avvio del servizio.

Qualsiasi successiva variazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata al C.I.S.S.

Gli operatori dovranno, altresì, possedere i seguenti requisiti generali:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea o essere in regola per la permanenza in Italia nel periodo di attività;
- b) certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica e sanitaria allo svolgimento del servizio;

Inoltre non dovranno aver subito:

- ✓ condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;
- ✓ condanne ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39;
- ✓ sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, ovvero l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori e la misura di sicurezza del divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto abituale con minori.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, a proprio esclusivo carico, garantire al personale le attività di formazione, di aggiornamento e di supervisione. Il Consorzio si riserva la facoltà di offrire al soggetto aggiudicatario eventuali opportunità di formazione; in caso di adesione il monte ore derivante da tale partecipazione sarà a carico del soggetto aggiudicatario. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità ad accogliere, nei percorsi formativi che potrebbe organizzare, personale del Consorzio, previo accordo.

Il Consorzio si riserva la facoltà di richiedere la partecipazione del Coordinatore a incontri di coordinamento locali e l'aggiudicatario ha l'obbligo di garantirne la presenza.

L'impresa aggiudicataria si impegna altresì a garantire in modo continuativo il servizio richiesto, assicurando attraverso l'attività di coordinamento la sostituzione, nel tempo minimo necessario, degli operatori che per qualsiasi motivo risultassero assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti.

E' altresì prevista la figura del Coordinatore di cui all'articolo successivo.

Trattandosi di servizi ed interventi da svolgersi a diretto contatto con bambini e ragazzi disabili, l'aggiudicatario è comunque tenuto, nella selezione del personale, a verificare con le modalità che riterrà opportune, il possesso delle seguenti capacità:

- attitudine e motivazione al contatto ed al sostegno di chi si trova in situazioni di disabilità e/o disagio sociale;
- spirito di iniziativa di fronte agli imprevisti;
- spirito di osservazione e di comprensione dei bisogni, anche non espressi;
- capacità di lavorare in équipe e con i servizi in rete;
- capacità di organizzare il lavoro;
- capacità di analisi dei bisogni nella loro complessità;
- capacità di proporre soluzioni progettuali innovative per il benessere dell'alunno;
- flessibilità nella gestione di eventuali criticità.

31.2 GESTIONE DEL PERSONALE

L'appaltatore deve garantire l'effettiva e costante presenza del personale, senza alcuna soluzione di continuità e diminuzione, se non preventivamente autorizzata.

L'appaltatore dovrà comunicare prima dell'avvio dell'appalto i nominativi, il curriculum, le qualifiche del personale impiegato. L'appaltatore è altresì tenuto a segnalare tempestivamente per iscritto la sostituzione definitiva o la nuova assunzione di operatori, allegando il relativo curriculum contenente i titoli professionali e l'esperienza formativa.

L'aggiudicatario dovrà dotarsi di adeguati strumenti per la rilevazione quotidiana delle presenze degli operatori.

Il soggetto aggiudicatario utilizzerà, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, proprio personale regolarmente assunto e per il quale solleverà il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni.

Il soggetto aggiudicatario riconosce che l'Ente appaltante risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il soggetto stesso ed il proprio personale dipendente.

Sulla base di quanto stabilito dalla L. 12/6/90 n°146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", il Soggetto aggiudicatario, in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione tempestiva alla direzione del Consorzio e avvisare gli utenti, garantendo i servizi minimi essenziali.

ART. 32 COORDINATORE

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'individuazione della figura di un Coordinatore referente per il servizio, per l'organizzazione delle attività.

Il Coordinatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di Educatore professionale o Laurea equipollente o affine;
- esperienza, almeno quinquennale, nell'organizzazione del lavoro di servizi educativi assistenziali identici a quelli di cui al presente capitolato, maturata presso Enti pubblici e/o privati.

Al Coordinatore competono le seguenti attribuzioni:

- garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo;
- organizzare gli interventi, assicurando un buon livello di integrazione con i Servizi scolastici;
- monitorare le eventuali criticità;
- gestire e controllare il personale (mansioni, presenze, assenze, sostituzioni, affiancamenti, ecc.);
- organizzare con tempestività le sostituzioni del personale assente, a seconda delle esigenze di ogni progetto individuale;
- mantenere i collegamenti con il Responsabile del Consorzio;
- segnalare preventivamente eventuali variazioni del personale in servizio;
- evidenziare l'insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento;
- vigilare sulla corretta compilazione della documentazione richiesta dal Consorzio, e curarne il tempestivo inoltro, in particolare la rendicontazione mensile delle ore effettuate;
- garantire l'affiancamento, in caso di sostituzione, utile ad assicurare un corretto passaggio del caso, tra l'operatore uscente e quello subentrante.

Il Consorzio nominerà un proprio responsabile con il compito di relazionarsi con l'aggiudicatario, controllare e verificare l'attuazione del progetto presentato e la realizzazione degli interventi.

Il responsabile individuato dall'aggiudicatario e quello del Consorzio dovranno operare sinergicamente per la programmazione e la gestione integrata.

Il Coordinatore dell'Impresa aggiudicataria dovrà garantire la reperibilità telefonica durante l'intero orario di esecuzione del servizio.

ART. 33 NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE

Al personale è fatto assoluto divieto di accettare alcuna forma di compenso da parte dei famigliari dei minori in carico; l'inosservanza di tale disposizione sarà causa, su richiesta del CISS, di allontanamento immediato del personale.

A fronte di gravi inadempienze e irregolarità commesse nel corso dell'intervento professionale da parte di un operatore incaricato dal soggetto aggiudicatario, l'Ente potrà chiederne la sostituzione, previa contestazione al soggetto aggiudicatario ed esame delle relative controdeduzioni, da formularsi non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento della contestazione formale.

Il personale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha l'obbligo di mantenere un contegno corretto e responsabile ed un comportamento rispettoso nei confronti di tutte le persone con le quali entrerà in contatto, garantendo, in particolare, un rapporto di attenzione e di dialogo con la famiglia del bambino affidato.

Gli operatori sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento del regolamento dell'Istituto presso il quale opera, nonché a rispettare i reciproci ruoli e compiti, la puntualità, l'orario di servizio in entrata ed in uscita della scuola, sulla base delle esigenze degli alunni.

Nell'espletamento del proprio lavoro, gli operatori impiegati dal soggetto aggiudicatario dovranno:

- a) rapportarsi con i minori e ragazzi disabili rispettando la privacy, la personalità, nonché il patrimonio culturale, politico e religioso;
- b) saper rispondere ai bisogni ed alle esigenze dei singoli, utilizzando gli strumenti professionali e di servizio, rilevando eventuali elementi che richiedano la rimodulazione della progettazione individuale;
- c) comprendere le esigenze e le aspettative dei minori e ragazzi disabili, garantendo una conoscenza della lingua italiana, parlata e scritta, adeguata ai compiti professionali previsti;
- d) dare attuazione al PEI per la parte di propria competenza, così come previsto e definito per ciascun bambino, allievo e studente, con particolare attenzione alla responsabilità individuale dell'operatore rispetto alla custodia dell'allievo o studente;
- e) rispettare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale, evitando pertanto di divulgare in ambito esterno al servizio notizie e fatti inerenti il proprio intervento; gli operatori sono autorizzati a discutere le problematiche individuali unicamente con il personale docente, gli operatori sociali e sanitari titolari del progetto individuale;
- f) garantire il rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016;
- g) garantire il passaggio dell'informazione sui progetti individuali, nel caso di sostituzioni e, qualora si renda necessario, anche l'affiancamento "in situazione".

Il soggetto aggiudicatario dovrà impegnarsi a limitare il turn over del personale, prevedendo idonei strumenti per garantire continuità di intervento.

ART. 34 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO E SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Deve essere garantita l'effettiva e costante presenza del personale, senza alcuna soluzione di continuità e diminuzione. E' necessario, quindi, predisporre un adeguato meccanismo di sostituzioni per ferie, malattie, congedi in genere, tale da non comportare alcuna riduzione del contingente di personale preposto.

Nel caso di assenza del personale a qualunque causa imputabile, sarà onere e cura del soggetto aggiudicatario provvedere alla sua sostituzione con personale avente pari requisiti professionali e soggettivi, a partire dal 2° giorno di assenza.

ART. 35

OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO VERSO IL PERSONALE

E' fatto obbligo di applicare integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e, per quanto riguarda le Cooperative Sociali, quello relativo ai lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimenti lavorativi, sottoscritto dalle maggiori Organizzazioni Sindacali.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato, assunto e registrato nei regolari libri paga e matricola, in possesso dell'età lavorativa secondo norma di legge, opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto aggiudicatario, sia nei confronti del C.I.S.S., sia nei confronti di terzi. L'Ente appaltante si riterrà sollevato da ogni responsabilità civile e penale, anche rispetto a terzi.

Il soggetto aggiudicatario dovrà osservare nei confronti dei dipendenti e/o dei soci tutte le norme relative alle retribuzioni, assicurazioni previdenziali, assistenziali ed infortunistiche, prevenzione degli infortuni sul lavoro, contributi a vario titolo posti a carico dei datori di lavoro, stabiliti nella normativa vigente, nonché derivanti dal contratto collettivo di lavoro nazionale ed eventuali contratti integrativi o da altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. I suddetti obblighi vincolano il soggetto aggiudicatario indipendentemente dalla sua natura, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro provinciali anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. È vietata, in ogni caso e per qualsiasi operatore impiegato, l'applicazione di regolamenti o di altre norme interne che stabiliscano condizioni peggiorative rispetto alle disposizioni del Contratto Collettivo.

Non è ammessa l'applicazione del salario convenzionale.

Gli obblighi di cui sopra vincolano il soggetto aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dello stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Al fine di garantire la stabilità di rapporto educativo con i soggetti disabili l'esecutore si impegna ad assicurare la continuità lavorativa del personale assunto in base ai precedenti affidamenti, mantenendone inalterati il livello giuridico ed economico, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.

Il soggetto aggiudicatario fornirà, periodicamente e comunque in misura non superiore a tre mesi, a richiesta del C.I.S.S., copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi ai propri addetti impiegati nel presente servizio appaltato.

Il soggetto aggiudicatario si impegna altresì a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei Servizi di cui al presente Capitolato, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo. Gli operatori del CISS sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito.

Il soggetto aggiudicatario garantisce inoltre la puntuale applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Il mancato rispetto di tali condizioni è causa di risoluzione del contratto.

Nulla è dovuto al soggetto aggiudicatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

ART. 36

VIGILANZA E CONTROLLI

Il C.I.S.S. si riserva la facoltà di eseguire mediante propri incaricati, in qualsiasi momento, sopralluoghi e controlli che possono tendere a verificare:

- a) l'andamento del servizio;
- b) la qualità delle prestazioni;

- c) il rispetto delle procedure e delle condizioni contrattuali quali risultano dal presente capitolato e dal contratto da stipularsi con il soggetto aggiudicatario.

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo stabilito, saranno concordati fra le parti.

Detta comunicazione dovrà essere inoltrata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati l'appaltatore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dal C.I.S.S. che si pronuncerà espressamente in merito.

ART. 37

RAPPORTI TRA IL CONSORZIO E L'IMPRESA AGGIUDICATARIA

1. Il Referente del Consorzio e dell'Impresa devono operare sinergicamente e secondo criteri di efficacia e di efficienza per la programmazione e la gestione integrata del Servizio.
2. L'impresa aggiudicataria è tenuta ad indicare al suo interno la figura di coordinamento del servizio che dovranno mantenere rapporti di collaborazione con il Referente del CISS, partecipare alle attività di coordinamento, monitoraggio e valutazione del Servizio
3. L'impresa è tenuta, altresì, a comunicare il nominativo del Responsabile amministrativo, che manterrà i rapporti contrattuali con l'Ente, con oneri a carico dell'impresa stessa.
4. L'impresa si impegna a richiedere formale autorizzazione al C.I.S.S. per qualsivoglia iniziativa a carattere di comunicazione pubblica in qualche modo connessa all'esecuzione del Servizio oggetto della presente gara.

ART. 38

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La Responsabile unica del procedimento, a norma dell'art. 31 D. Lsg.vo 50/2016, è la Direttrice del C.I.S.S., dott.ssa Monique JOURDAN.